Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 17 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1845.
Approvazione del regolamento del Servizio di cassa in guerra per la Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827;
Visto il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, numero 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1518, recante le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;
Visto il decreto interministeriale 3 agosto 1940-XVIII, che estende all'Amministrazione dell'aeronautica le norme stabilite dal Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento del Servizio di cassa in guerra per la Regia aeronautica, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 39. — MANCINI

Regolamento del Servizio di cassa in guerra per la Regia aeronautica

TITOLO I.

Ordinamento del Servizio di cassa in guerra.

Art. 1.

Il funzionamento del Servizio di cassa presso i comandi, enti, reparti, servizi e stabilimenti della Regia aeronautica in guerra, è affidato al Corpo di commissariato militare aeronautico.

Art. 2.

Il Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di commissariato militare - ha il compito di provvedere alla gestione contabile dei fondi assegnati per tutte le spese inerenti alle esigenze di guerra della Regia aeronautica con le norme di cui al regolamento di amministrazione per la contabilità degli enti aeronautici vigenti in tempo di pace, integrate dalle norme di cui al presente regolamento.

Art. 3.

L'Ispettorato di commissariato militare assolve i propri compiti per mezzo:

a) di un Ufficio centrale amministrativo-contabile, di revisione e ispettivo;

b) delle Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica;

c) degli Uffici amministrativi dei comandi, enti, reparti, servizi e stabilimenti, costituenti le Forze aeree mobilitate.

Art. 4.

I fondi necessari alle spese per il personale ed i servizi dell'aeronautica in guerra vengono stanziati nella parte straordinaria del bilancio.

La somministrazione dei fondi agli Uffici amministrativi degli enti, di cui al precedente art. 3, lettera *c*), viene effettuata dalle Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica con i fondi messi a loro disposizione dall'Ispettorato di commissariato aeronautico.

Qualora per uno o più dei predetti enti sia disagevole il rifornimento dei fondi da parte della Direzione di commissariato, il Ministero dell'aeronautica o il Comando di zona aerea territoriale o di aeronautica, su proposta della competente Direzione di commissariato, designerà l'ente più vicino che dovrà provvedere al rifornimento.

TITOLO II.

Richieste e somministrazioni di fondi.

Art. 5.

I fondi per il funzionamento degli Uffici amministrativi degli enti, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3, relativi al fabbisogno dal sedicesimo al trentesimo giorno di mobilitazione, sono provvisti dalle Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica, le quali predispongono fin dal tempo di pace gli appositi ordini di accreditamento.

Art. 6.

I fondi per i rifornimenti successivi al trentesimo giorno di mobilitazione sono provvisti dal Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di commissariato militare - di regola trimestralmente, alle Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica, su richiesta dei vari enti centrali del Ministero, mediante ordini di accreditamento presso le Sezioni di tesoreria.

Le Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica non più tardi del ventesimo giorno precedente il termine del trimestre rivolgono ai singoli enti centrali del Ministero per le occorrenze relative al trimestre successivo, le richieste di fondi necessari.

Gli Uffici amministrativi rivolgono non più tardi del decimo giorno di ciascun mese alla Direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica competente, la richiesta dei fondi per le spese da sostenere nel mese immediatamente successivo e la corredano della situazione di cassa.

In caso di necessità l'Ispettorato di commissariato militare può disporre ordini di accreditamento suppletivi o il passaggio di fondi, mediante vaglia bancari o del tesoro, o valuta, da una ad altra Direzione di commissariato.

Gli ordini di accreditamento, trasmessi dall'Ispettorato di commissariato militare alla Ragioneria centrale del Ministero dell'aeronautica, devono essere completati da una distinta delle specie di monete che la Sezione di tesoreria dovrà fornire.

La Ragioneria centrale del Ministero dell'aeronautica spedisce direttamente alla Direzione generale del Tesoro del Ministero delle finanze tale distinta per le successive disposizioni alla competente sezione di Regia tesoreria.

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica informerà quello delle finanze degli eventi che potranno presumibilmente influire sulle occorrenze di fondi, e, di concerto con esso, provocherà in tempo utile gli opportuni provvedimenti per le assegnazioni necessarie.

Art. 8.

Le somministrazioni di fondi agli Uffici amministrativi degli enti, da parte delle Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica, vengono disposte a mezzo vaglia bancari o del Tesoro da spedirsi con plichi assicurati, ovvero in valuta.

In quest'ultimo caso l'ente interessato delega, con le modalità vigenti in tempo di pace, un ufficiale al ritiro dei fondi presso la Direzione di commissariato mediante apposito atto di delegazione e se la somma è superiore a lire 25.000 (venticinquemila), delega anche un secondo ufficiale.

All'ordine di pagamento dei fondi consegnati all'ufficiale o agli ufficiali delegati dall'ente, l'ufficiale pagatore della Direzione di commissariato allega l'atto di delegazione e l'avviso, da staccarsi entrambi dal libretto di riscossione, mod. 491 del catalogo stampati ad uso della Regia aeronautica.

L'atto di delegazione deve essere firmato dal comandante e dal capo ufficio amministrativo dell'ente e contenere la firma autentica dell'ufficiale o degli ufficiali incaricati della riscossione.

Da parte di coloro che ritirano i fondi è obbligatoria la presentazione del libretto ferroviario o di quello personale di riconoscimento.

La stessa procedura si applica anche nel caso di riscossioni di vaglia cambiari.

Per la riscossione dei vaglia del Tesoro i responsabili di cassa dell'ente interessato osserveranno le norme di cui all'art. 97 del R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882.

Art. 9.

Allorquando la somministrazione di fondi, sia da una Direzione di commissariato all'altra che dalla Direzione di commissariato all'ente o da un ente all'altro, avviene a mezzo di un ufficiale o degli ufficiali delegati, come indicato nell'articolo precedente, viene compilato un verbale in tre esemplari, dei quali uno serve di scarico al gestore di cassa che ha consegnato i fondi, l'altro è consegnato alla persona o alle persone che hanno prelevato i valori e, vistato dal gestore di cassa ricevente, serve di scarico alle persone suddette; il terzo è consegnato al gestore di cassa ricevente. Questo ultimo invia la prescritta quietanza (mod. 596 del catalogo degli stampati della Regia aeronautica) all'ente che ha consegnato i fondi per essere allegata all'ordine di pagamento.

Art. 10.

I fondi provenienti da proventi realizzati dagli enti vengono trattenuti e considerati come anticipazioni ricevute dalla Direzione di commissariato.

All'uopo gli enti inviano mensilmente alla Direzione di commissariato, nei modi prescritti per il tempo di pace, l'elenco dei proventi realizzati e trasferiti in conto anticipazioni, accompagnandolo da una quietanza di cassa per la somma complessiva.

La Direzione di commissariato, ricevuto l'elenco e la quietanza di cassa, compila l'ordine di pagamento per l'addebito delle somme al conto anticipazioni aperto all'ente.

Contemporaneamente rilascia quietanza di cassa per le somme introitate quali proventi a favore del Tesoro, rimettendola all'ente e versa in Tesoreria le somme stesse dietro ritiro della rispettiva quietanza con imputazione al bilancio di entrata.

Le eventuali rettifiche in più o meno, in conseguenza dell'esame dell'elenco predetto, devono essere apportate con nuove registrazioni in entrata e in uscita senza alterare le cifre riferentisi alle operazioni eseguite al conto anticipazioni.

Art. 11.

Le somme derivanti da contribuzioni di guerra o da prede belliche sono introitate in cassa quali proventi e versate a favore del Tesoro nel modo indicato nell'articolo precedente.

Per le prede belliche viene emesso un ordine di riscossione per tutto l'ammontare della preda e, poscia, un ordine di pagamento per la parte aliquota spettante a coloro che eseguirono la preda, da imputarsi alle assegnazioni di parte straordinaria per le spese del personale e dei servizi dell'aeronautica in guerra.

L'ordine di pagamento dovrà essere corredato dalla liquidazione del credito effettuata dall'autorità militare che ha disposto il versamento in cassa dell'ammontare lordo della preda.

Art. 12.

L'ente che, giusta l'art. 4 del presente regolamento, è designato a somministrare i fondi ad altri enti, richiede, nei modi già previsti, alla Direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica i fondi per sè e per tali enti.

La somministrazione dei fondi da parte dell'ente designato avviene esclusivamente per i contanti con le modalità indicate ai precedenti articoli 8 e 9.

La quietanza di cassa, rilasciata dall'ente al quale sono stati somministrati i fondi, verrà rimessa subito alla Direzione di commissariato, che compilerà un ordine di riscossione per il discarico della somma dalle anticipazioni dell'ente designato e un ordine di pagamento per l'addebito della somma stessa a carico dell'ente che ha ricevuto i fondi, allegando a quest'ultimo la quietanza predetta.

Art. 13.

L'ente della Regia aeronautica che, per urgenti ed inderogabili bisogni di cassa, abbia dovuto prelevare fondi da casse di enti del Regio esercito o della Regia marina, iscriverà nei propri registri la somma ricevuta in entrata a conti particolari.

Contemporaneamente provvederà a compilare un ordine di pagamento a favore della Direzione di commissariato per l'importo prelevato a chiusura della partita registrata a conti particolari, nonchè a compilare un ordine di riscossione per la somma stessa che viene trattenuta ed imputata in entrata al conto anticipazioni, rimettendo all'uopo alla Direzione di commissariato la relativa quietanza di cassa.

La Direzione di commissariato procederà contabilmente in modo inverso a quello dell'ente per l'iscrizione a proprio debito delle somme che dovranno essere poi versate all'Amministrazione del Regio esercito o della Regia marina, ed a debito dell'ente delle somme stesse da questo trattenute al conto anticipazioni.

La Direzione di commissariato per la scrittura a proprio debito rimetterà all'ente la quietanza di cassa, che sarà da quest'ultimo allegata all'ordine di pagamento.

Art. 14.

L'ente della Regia aeronautica che abbia dovuto anticipare fondi a reparti di altre Forze armate, i quali rendono i conti agli uffici di revisione istituiti dalle rispettive Amministrazioni centrali, iscriverà le somme anticipate al proprio fondo scorta.

L'ente predetto invierà contemporaneamente la ricevuta, firmata dal comandante del reparto, alla Direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica che ne effettuerà il rimborso con iscrizione al proprio fondo scorta a debito dell'Amministrazione del Regio esercito o della Regia marina.

TITOLO III.

Rendiconti e revisioni dei conti.

Art. 15.

Gli enti che ricevono anticipazioni dalla Direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica per le spese inerenti alle esigenze delle operazioni di guerra, trasmettono alla Direzione di commissariato medesima entro i primi dieci giorni di ogni mese il rendiconto delle somme erogate nel mese precedente.

Il rendiconto sarà corredato dei documenti giustificativi delle spese nonchè di un elenco analitico, in triplice esemplare, il quale conterrà la classificazione delle spese in relazione agli articoli o distinzioni di voci del capitolo straordinario di bilancio.

Le Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica, effettuata la revisione sommaria dei rendiconti ricevuti dagli enti, provvedono a registrare nelle proprie scritture l'importo complessivo dei titoli ammessi in contabilità, distintamente per ciascun ente.

Art. 16.

Le Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica trasmettono trimestralmente, entro i termini prescritti dalle disposizioni vigenti in tempo di pace, al Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di commissariato militare - il rendiconto delle somme erogate, sia direttamente che dagli enti dipendenti sulle anticipazioni ricevute sul capitolo straordinario di bilancio.

Il rendiconto sarà corredato dei documenti giustificativi delle spese nonchè dell'elenco analitico in due esemplari allegando a ciascuno di questi un esemplare degli elenchi analitici prodotti dagli enti.

Le Direzioni di commissariato predette trasmettono altresì al Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di commissariato militare:

a) entro il giorno dieci di ogni mese la propria situazione finanziaria riferita al mese scaduto, per il capitolo straordinario di bilancio;

b) trimestralmente il rendiconto delle somme riscosse a titolo di proventi e versate in Tesoreria, accompagnate dai documenti giustificativi;

c) periodicamente un prospetto, in triplice copia, delle somme a credito e a debito delle Amministrazioni del Regio esercito e della Regia marina per le anticipazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

Art. 17.

Il Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di commissariato militare - verificati i conti delle somme anticipate ed erogate sugli stanziamenti della parte straordinaria del bilancio di cui al precedente art. 4, resi dalle Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica, provvede ad inoltrarli alla Ragioneria centrale del Ministero con le formalità previste per i capitoli del bilancio ordinario.

Provvede, altresì, al riscontro ed ai conseguenti provvedimenti di rimborso e di recupero dei conti di accredito o di addebito verso il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) e il Ministero della marina (Ragioneria centrale) per le anticipazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14, servendosi all'uopo dei prospetti periodicamente trasmessi dalle Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica.

Titolo IV.

Ispezioni.

Art. 18.

Il Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di commissariato militare - esercita a mezzo di ufficiali generali e di ufficiali superiori del Corpo di commissariato militare aeronautico, all'uopo designati, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, azione di riscontro sulle casse delle Direzioni di commissariato di zona aerea territoriale e di aeronautica e sulle casse degli Uffici amministrativi degli enti.

Le ispezioni hanno per iscopo di accertare la esistenza dei fondi in cassa e la loro corrispondenza coi risultati profferti dalle scritture, nonchè di assicurare che le casse funzionino secondo le norme amministrative-contabili prescritte.

Art. 19.

Delle ispezioni eseguite si fa constare in appositi processi verbali compilati in triplice esemplare, dei quali uno viene rilasciato all'ente ispezionato per essere conservato tra gli atti di archivio, uno è inviato alla Direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica, da cui l'ente amministrativamente dipende e il terzo viene dall'ufficiale, che ha eseguito l'ispezione, allegato alla relazione dell'ispezione.

Se l'ispezione è stata eseguita alla cassa di una Direzione di commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica il secondo esemplare è inviato al Comando di zona aerea territoriale o di aeronautica da cui la Direzione di commissariato dipende.

Art. 20.

I direttori di Commissariato di zona aerea territoriale o di aeronautica possono eseguire, quando lo credano opportuno, previa autorizzazione del comandante di zona aerea territoriale o di aeronautica, verifiche alle casse dei dipendenti enti, rimettendo al Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di commissariato militare - copia del processo verbale e copia della relazione dell'ispezione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'aeronautica
MUSSOLINI

Mod. N. 1
(Art. 6 del regolamento)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

ISPETTORATO DI COMMISSARIATO MILITARE

Alla
Direzione generale del Tesoro
ROMA

Oggetto: *Ordine di Accreditamento N.* . . .

Si richiede a codesta Direzione generale del Tesoro che provveda a mettere a disposizione della Sezione di tesoreria di . . . . dalla quale dovrà essere pagato l'ordine di accreditamento N. . . . portante la data . . . . emesso a favore della Direzione di commissariato de . . . . sul capitolo . . . . la somma di L. . . . . . (corrispondente all'importo dell'ordine predetto), nelle qualità e specie di valuta appresso segnata:

Biglietti di banca	da L. 1.000	N.	L. . . . .
	» » 500	»	» . . . .
	» » 100	»	» . . . .
	» » 50	»	» . . . .
Biglietti di Stato	da L. 10	N.	L. . . . .
	» » 5	»	» . . . .
	» » 2	»	» . . . .
	» » 1	»	» . . . .
Nichelio od acmonital	da L. 0,50	N.	L. . . . .
	» » 0,20	»	» . . . .
Bronzo	da L. 0,10	N.	L. . . . .
	» » 0,05	»	» . . . .

Roma, addì . . . . 194 . . Anno . .

p. *Il Ministro*
Il Tenente generale commissario
Capo dell'Ispettorato

Mod. N. 2
(Art. 6 del regolamento)

DIREZIONE DI COMMISSARIATO

DEL . . . .

Al Ministero dell'aeronautica

. . . .

. . . .

. . . .

Oggetto: *Richieste fondi.*

Si richiede per questa Direzione di commissariato la somma di L. . . . . . . (diconsi L. . . . .) occorrente per i fabbisogni del trimestre . . . . , Es. 194 .-194 . relativi ai servizi di codesto Ente centrale.

La somma predetta dovrà essere composta possibilmente dalle valute seguenti, da porsi a disposizione dalla Direzione generale del Tesoro presso la Sezione di Regia tesoreria di . . . .

Biglietti di banca	da L. 1.000	N.	L. . . . . .
	» » 500	»	. . . . .
	» » 100	»	. . . . .
	» » 50	»	. . . . .
Biglietti di Stato	da L. 10	N.	L. . . . . .
	» » 5	»	. . . . .
	» » 2	»	. . . . .
	» » 1	»	. . . . .
Nichelio od acmonital	da L. 0,50	N.	L. . . . . .
	» » 0,20	»	. . . . .
Bronzo	da L. 0,10	N.	L. . . . . .
	» » 0,05	»	. . . . .

. . . ., addì . . . . 194 .-Anno .

IL CAPO REPARTO AMMINISTRATIVO — IL DIRETTORE DI COMMISSARIATO

Mod. N. 3
(Art. 16 del regolamento)

DIREZIONE DI COMMISSARIATO

DEL . . . .

Al Ministero dell'aeronautica
Ispettorato di commissariato militare
ROMA

SITUAZIONE FINANZIARIA E DI CASSA

alla sera del giorno . . . . 194 .-Anno . .

Entrate:

Anticipazioni ricevute dall'Ispettorato di Commissariato militare sul capitolo di guerra . . .	L. . . . . . .
» » da altri Enti centrali del Ministero sui capitoli del bilancio ordinario . .	» . . . . . .
» » per il fondo scorta	» . . . . . .
Proventi dell'Amministrazione aeronautica	» . . . . . .
Contributi o prede belliche	» . . . . . .
Conti particolari: da casse militari del R. E.	» . . . . . .
Conti particolari: da casse militari della R. M. . . .	» . . . . . .
Conti particolari: partite diverse	» . . . . . .
Totale delle entrate . . .	L. . . . . . .

Uscite:

Spese a carico delle anticipazioni ricevute sul capitolo di guerra	L. . . . . . .
» » » » » » » del bilancio ordinario	» . . . . . .
Partite da recuperare a fondo scorta	» . . . . . .
Anticipazioni di fondi agli Enti: sul capitolo di guerra . .	» . . . . . .
» » » sui capitoli del bilancio ordinario	» . . . . . .
Totale delle uscite . . .	L. . . . . . .
Rimanenza di cassa . . .	» . . . . . .

. . . ., addì . . . . 194 .-Anno . .

IL CAPO REPARTO AMMINISTRATIVO — IL DIRETTORE DI COMMISSARIATO

Mod. N. 4
(Art. 6 del regolamento)

(ENTE) . . . .

Alla Direzione di commissariato

del . . . .

. . . .

Oggetto: *Situazione finanziaria e di cassa alla sera del* . . . . 194 .-Anno . .

Entrate:

Anticipazioni sul cap. . . straordinario di guerra:

a) ricevute direttamente dalla Direzione di commissariato . L. . . . . . .
b) ricevute da altri Enti aeronautici per conto della Direzione di commissariato . . . . » . . . .
c) ricevute per passaggio dal conto proventi . . . » . . . .
d) ricevute dalla cassa militare del Regio esercito . . . » . . . .
e) ricevute dalla cassa militare della Regia marina . . . » . . . .

Totale anticipazioni . . . L. . . . . . .

Anticipazioni per il fondo scorta . . . . » . . . .
Conti particolari: partite diverse . . . . » . . . .

Totale delle entrate . . . L. . . . . . .

Uscite:

Rendiconti trasmessi e accettati . . . . L. . . . . . .
Rendiconti trasmessi e non ancora revisionati . . . . » . . . .
Rendiconti trasmessi per l'ultimo mese di . . . . . » . . . .
Stralci per note di osservazione non ancora regolarizzati . . » . . . .

Totale spesa . . . L. . . . . . .

Partite da recuperare a fondo scorta . . . . » . . . .
Passaggio fondi ad altri Enti per conto della Direzione di commissariato . . . . » . . . .
Anticipazioni fondi ai distaccamenti . . . . » . . . .

Totale delle uscite . . . L. . . . . . .
Rimanenza in cassa . . . » . . . .

Diconsi L. . . . . e cent. . . . . rimanenti in cassa.

. . . . . . addì . . . . 194 .-Anno . .

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO — IL COMANDANTE DELL'ENTE

Mod. N. 5
(Art. 6 del regolamento)

(ENTE) . . . .

Alla Direzione di commissariato
del . . . .
. . . .

Oggetto: *Richiesta di fondi.*

Si richiede per questo Ufficio amministrativo la somma di L. . . . . (diconsi L. . . . .) occorrente per i bisogni del mese di . . . . 194 .-Anno . ., distinti come appresso:

1° Personale militare . . . . L. . . . . . .
2° Personale civile e affari generali . . . . » . . . . . .
3° Servizi della direzione generale servizi . . . » . . . . . .
4° Servizio delle telecomunicazioni . . . . . » . . . . . .
5° Servizi del demanio . . . . » . . . . . .
6° Servizi del commissariato . . . . . . » . . . . . .
7° Servizi delle scuole . . . . » . . . . . .
8° Servizi della sanità . . . . » . . . . . .

Totale . . . L. . . . . . .

La somma predetta sarà fatta tenere a questo Ufficio amministrativo:
a) per L. . . . . . a mezzo di . . . . (1) da spedirsi in plico assicurato;
b) a mezzo di valuta, composta possibilmente come segue e che sarà ritirata il giorno . . . . 194 . da ufficial . delegat .

Biglietti di banca	da L. 1.000	N.	L. . . . .
	» » 500	»	» . . . . .
	» » 100	»	» . . . . .
	» » 50	»	» . . . . .
Biglietti di Stato	da L. 10	N.	L. . . . .
	» » 5	»	» . . . . .
	» » 2	»	» . . . . .
	» » 1	»	» . . . . .
Nichelio od acmonital	da L. 0,50	N.	L. . . . .
	» » 0,20	»	» . . . . .
Bronzo	da L. 0,10	N.	L. . . . .
	» » 0,05	»	» . . . . .
	Totale		L. . . . .

per i . dett . ufficial . è stato emesso l'atto di delegazione in conformità dell'art. 9 delle istruzioni per il funzionamento del servizio di cassa in guerra.

. . . . . . addì . . . . 194 .-Anno . .

IL CAPO DELL'ENTE — IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO

(1) Vaglia bancari non trasferibili - vaglia bancari trasferibili - vaglia del Tesoro.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 84.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi e pensioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 657, 668 e 679; 1° giugno 1942-XX, n. 667; 4 giugno 1942-XX, n. 654, e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, della guerra e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 153. — Assegni di medaglie al valor militare, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 279. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc.	»	100.000
	L.	600.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	L.	1.500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	L.	2.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile, ecc.	L.	115.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 15. — Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia, ecc.	L.	400.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie	L.	15.000
Cap. n. 22. — Stipendi, ecc., al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero	»	50.000
	L.	65.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 48. — MANCINI

BANDO DEL COMANDANTE SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE DELL'EGEO, 20 febbraio 1943-XXI.

Disposizioni in materia di scambi e di valute per le isole Cicladi e Sporadi meridionali.

NOI

CAVALIERE DI GRAN CROCE

AMMIRAGLIO DI SQUADRA INIGO CAMPIONI

COMANDANTE SUPERIORE

DELLE FORZE ARMATE DELL'EGEO

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge di guerra predetta;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Vista la delega del DUCE in data 4 maggio 1941-XIX;

Ordiniamo:

Art. 1.

Nel territorio delle isole Cicladi e Sporadi meridionali occupato dalle Forze armate italiane è ammessa soltanto la circolazione della valuta greca.

La circolazione e l'accettazione in pagamento di qualsiasi altra valuta sono vietate.

Qualsiasi altra operazione su valute diverse da quelle indicate nel primo comma, come pure qualsiasi operazione su mezzi che possano servire a pagamenti fuori del territorio greco, sono vietate.

Le operazioni indicate nei due commi precedenti possono essere effettuate dalle banche all'uopo designate dal Comando superiore delle Forze armate dell'Egeo, nei limiti e con le modalità da questo determinati.

Art. 2.

Salve le disposizioni degli articoli seguenti, sono vietate:

1) l'introduzione nel territorio indicato nell'art. 1 di valuta italiana o greca;

2) l'esportazione dal territorio predetto di qualsiasi valuta.

Art. 3.

E' consentita a chi entra nel territorio indicato nell'art. 1 l'introduzione:

1) di valuta italiana, nei limiti stabiliti per la esportazione dall'Italia, ai sensi delle disposizioni ivi vigenti;

2) di valuta greca, nei limiti stabiliti con ordinanza del comandante superiore delle Forze armate dell'Egeo.

Art. 4.

Chi entra nel territorio indicato nell'art. 1 è tenuto a dichiarare alle autorità doganali, all'atto dello sbarco, la specie e l'ammontare delle valute in suo possesso.

Le somme in valuta italiana o greca eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo precedente, sono trattenute in deposito presso gli uffici doganali, per essere riconsegnate ai depositanti all'atto della loro uscita dal territorio indicato nell'art. 1.

Per le altre valute dichiarate ai sensi del primo comma gli uffici doganali rilasciano al possessore un attestato, ai fini preveduti dall'articolo seguente.

Art. 5.

E' consentita a chi lascia il territorio indicato nell'art. 1 l'esportazione:

1) delle valute indicate nell'art. 3, nei limiti ivi preveduti;

2) delle valute la cui introduzione risulti dall'attestato rilasciato dagli uffici doganali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente;

3) delle valute assegnate dalle banche indicate nell'art. 1 il cui ammontare risulti dal lasciapassare o dal passaporto.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 2 a 5 si applicano anche agli assegni circolari e bancari e titoli similari.

Art. 7.

La introduzione nel territorio indicato nell'art. 1 e la esportazione dal territorio stesso di titoli di Stato, di titoli azionari e obbligazionari e di titoli cambiari diversi da quelli indicati nell'articolo precedente non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comando superiore delle Forze armate dell'Egeo.

Art. 8.

Qualsiasi pagamento, nel territorio indicato nell'articolo 1, a favore di persone aventi la residenza o la sede fuori di detto territorio, è subordinato ad autorizzazione del Comando superiore delle Forze armate dell'Egeo.

E' ugualmente sottoposto ad autorizzazione di detto Comando qualsiasi pagamento da effettuarsi nel territorio indicato nell'art. 1 per conto di persone aventi la residenza o la sede fuori del territorio stesso.

Art. 9.

Nel territorio indicato nell'art. 1 è vietato, senza autorizzazione del Comando superiore delle Forze armate dell'Egeo di dare esecuzione:

1) a qualsiasi disposizione, a favore di persone aventi la residenza o la sede fuori di detto territorio, su titoli di Stato o su titoli obbligazionari o azionari, stilati in qualsiasi valuta, esistenti nel territorio medesimo o ivi costituiti in deposito;

2) a qualsiasi disposizione, a favore di persone aventi la residenza o la sede nel territorio predetto, sui titoli indicati nel numero precedente, che appartengano a persone aventi le residenza o la sede fuori del territorio stesso.

Art. 10.

L'esportazione di cose dal territorio indicato nell'articolo 1 e l'importazione di cose nel territorio medesimo sono subordinate ad autorizzazione del Comando superiore delle Forze armate dell'Egeo, che determina le condizioni dell'autorizzazione, anche in relazione alla forma e alle modalità di pagamento.

In ogni caso l'esportatore è tenuto a cedere a una delle banche indicate nell'art. 1 i mezzi di pagamento ricavati in dipendenza della esportazione.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre disposizioni in vigore, le violazioni delle disposizioni di questo bando sono punite con pene pecuniarie in misura non superiore al quintuplo del valore delle valute, dei titoli e delle altre cose che costituiscono oggetto della violazione.

Alla stessa pena è soggetto chiunque compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere una delle violazioni sopra indicate, nonchè chiunque agevola il compimento di una di dette violazioni ovvero ne ostacola l'accertamento.

Le valute, i titoli e le altre cose che costituiscono oggetto della violazione possono essere confiscati.

Art. 12.

La competenza ad accertare le violazioni delle disposizioni di questo bando spetta a tutti coloro che, nel territorio indicato nell'art. 1, sono investiti di funzioni di polizia giudiziaria, nonchè, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni loro conferite, ai funzionari e agenti doganali e degli uffici postali.

Dell'accertamento è redatto processo verbale, che è notificato in copia al trasgressore.

Le pene pecuniarie prevedute dall'articolo precedente sono inflitte con ordinanza del comandante superiore delle Forze armate dell'Egeo, al quale spetta altresì di provvedere sulla confisca delle cose costituenti l'oggetto delle violazioni.

Art. 13.

Il presente bando, il quale sostituisce ad ogni effetto il bando 28 maggio 1942-XX, è pubblicato mediante affissione presso le sedi dei Commissariati civili di Siria e di Samo, ed è inoltre inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino ufficiale del Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Dal Quartiere generale del Comando superiore delle Forze armate dell'Egeo, addì 20 febbraio 1943-XXI

Il Comandante superiore delle Forze armate dell'Egeo
Amm. di Sq. INIGO CAMPIONI

(920)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1943-XXI.

Denuncia obbligatoria del piombo in pani, in lastre e in tubi detenuto dalle ditte industriali.

IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE BELLICA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito nella legge 27 dicembre 1935-XIII, n. 2384;

Visto l'art. 1, lettere *e*) e *g*), del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 23 settembre 1935-XIII riguardante la disciplina dell'approvvigionamento delle materie prime, necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 23 maggio 1940-XVIII, n. 499, e 12 gennaio 1942-XX, n. 464, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, e 12 febbraio 1943-XXI, n. 25, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Ministero della produzione bellica;

Considerata la necessità di conoscere la disponibilità nazionale del piombo in pani e semilavorati;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte industriali che detengono a qualsiasi titolo piombo in pani, in lastre e in tubi, in quantità complessiva superiore ai cinquanta chilogrammi devono farne denuncia alle delegazioni interprovinciali del Ministero della produzione bellica.

Art. 2.

La denuncia deve riferirsi al materiale detenuto dalle ditte presso di sè, presso terzi e già assegnato dal Fabbriguerra (ora Miproguerra) e non ancora ritirato il giorno della pubblicazione del presente decreto e deve essere presentata od inviata a mezzo posta raccomandata entro il 1° aprile 1943-XXI.

Art. 3.

La denuncia deve essere redatta in carta libera con tracciato conforme ai tre moduli allegati e cioè:

a) il modulo numero 1 per il piombo in pani;

b) il modulo numero 2 per il piombo in lastre;

c) il modulo numero 3 per il piombo in tubi.

Il denunciante deve indicare con esattezza tutti i dati richiesti dai moduli suddetti.

Art. 4.

Presentata la denuncia le ditte industriali possono continuare ad impiegare il piombo in pani, in lastre e in tubi nelle loro lavorazioni.

Art. 5.

Chiunque omette o ritarda la denuncia ovvero la presenta inesatta od incompleta è punito a termine della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1943-XXI

Il Ministro: FAVAGROSSA

DENUNCIA PIOMBO IN PANI

MODELLO N. 1
(Piombo in pani) (1)

Ditta . . . . *Sede* . . . .

Cognome, nome e paternità del dirigente responsabile denunciante . . . .

Numero d'ordine	PROVENIENZA DEL PIOMBO IN PANI DI PROPRIETÀ OD IN POSSESSO DELLA DITTA (1)	QUANTITATIVI DI PIOMBO IN PANI IN KG. (1)									TOTALE GENERALE in Kg.	Note
		Impegnati per l'esecuzione di commesse e di lavori per conto di Ministeri, Enti Statali e civili								Liberi da impegni		
		Ministero Guerra	Ministero Marina	Ministero Aeronautica	Ministero delle Comunicazioni	Ministero Agricoltura e Foreste	Altri Enti Statali	Civili	TOTALE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Di assegnazione Fabbriguerra per commesse in atto, assunte *precedentemente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
2	Di assegnazione Fabbriguerra per commesse in atto, assunte *posteriormente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
3	Di proprietà della ditta per acquisti dal libero commercio											
	TOTALI . . .											

(2) Nei quantitativi da indicarsi nelle colonne dal n. 3 al n. 12, debbono essere comprese oltre alle esistenze effettive presso la ditta od in lavorazione presso terzi anche le partite per le quali la ditta è già in possesso di regolare buono di assegnazione e il materiale sia o viaggiante o ancora presso l'Ente incaricato della distribuzione.

Data . . . .

Il dirigente responsabile denunciante
(firma leggibile *per esteso*)

DENUNCIA PIOMBO IN LASTRE

MODELLO N. 2
(Piombo in lastre) (1)

Ditta . . . . *Sede* . . . .

Cognome, nome e paternità del dirigente responsabile denunciante . . . .

Numero d'ordine	PROVENIENZA DEL PIOMBO IN LASTRE DI PROPRIETÀ OD IN POSSESSO DELLA DITTA (1)	QUANTITATIVI DI PIOMBO IN LASTRE IN KG. (1) — Impegnati per l'esecuzione di commesse e di lavori per conto di Ministeri, Enti Statali e civili: Ministero Guerra	Ministero Marina	Ministero Aeronautica	Ministero delle Comunicazioni	Ministero Agricoltura e Foreste	Altri Enti Statali	Civili	TOTALE	Liberi da impegni	TOTALE GENERALE in Kg.	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Di assegnazione Fabbriguerra per commesse in atto, assunte *precedentemente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
2	Di assegnazione Fabbriguerra per commesse in atto, assunte *posteriormente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
3	Di proprietà della ditta per acquisti dal libero commercio											
	TOTALI . . .											

(2) Nei quantitativi da indicarsi nelle colonne dal n. 3 al n. 12, debbono essere comprese oltre alle esistenze effettive presso la ditta od in lavorazione presso terzi anche le partite per le quali la ditta è già in possesso di regolare buono di assegnazione e il materiale sia o viaggiante o ancora presso l'Ente incaricato della distribuzione.

Data . . . .

Il dirigente responsabile denunciante
(firma leggibile *per esteso*)

DENUNCIA PIOMBO IN TUBI

MODELLO N. 3
(Piombo in tubi) (1)

Ditta . . . . *Sede* . . . .

Cognome, nome e paternità del dirigente responsabile denunciante . . . .

Numero d'ordine	PROVENIENZA DEL PIOMBO IN TUBI DI PROPRIETÀ OD IN POSSESSO DELLA DITTA (1)	QUANTITATIVI DI PIOMBO IN TUBI IN KG. (1) — Impegnati per l'esecuzione di commesse e di lavori per conto di Ministeri, Enti Statali e civili: Ministero Guerra	Ministero Marina	Ministero Aeronautica	Ministero delle Comunicazioni	Ministero Agricoltura e Foreste	Altri Enti Statali	Civili	TOTALE	Liberi da impegni	TOTALE GENERALE in Kg.	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Di assegnazione Fabbriguerra per commesse in atto, assunte *precedentemente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
2	Di assegnazione Fabbriguerra per commesse in atto, assunte *posteriormente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
3	Di proprietà della ditta per acquisti dal libero commercio											
	TOTALI . . .											

(2) Nei quantitativi da indicarsi nelle colonne dal n. 3 al n. 12, debbono essere comprese oltre alle esistenze effettive presso la ditta od in lavorazione presso terzi anche le partite per le quali la ditta è già in possesso di regolare buono di assegnazione e il materiale sia o viaggiante o ancora presso l'Ente incaricato della distribuzione.

Data . . . .

Il dirigente responsabile denunciante
(firma leggibile *per esteso*)

(921)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1943-XXI.

Denuncia obbligatoria dello zinco in pani e in lastre in quantità complessiva superiore ai 50 kg. detenuto dalle ditte industriali.

IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE BELLICA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito nella legge 27 dicembre 1935-XIII, n. 2384;

Visto l'art. 1, lettere *e*) e *g*) del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 23 settembre 1935-XIII riguardante la disciplina dell'approvvigionamento delle materie prime, necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 23 maggio 1940-XVIII, n. 499, e 12 gennaio 1942-XX, n. 464, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra;

Visti i Regi decreti 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, e 12 febbraio 1943-XXI, n. 25, concernenti la costituzione e le attribuzioni del Ministero della produzione bellica;

Considerata la necessità di conoscere la disponibilità nazionale dello zinco in pani e semilavorati;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte industriali che detengono a qualsiasi titolo zinco in pani e in lastre in quantità complessiva superiore ai 50 kg. devono farne denuncia alle delegazioni interprovinciali del Ministero della produzione bellica.

Art. 2.

La denuncia deve riferirsi al materiale detenuto dalle ditte presso di sè, presso terzi e già assegnato dal Fabbriguerra (ora Miproguerra) e non ancora ritirato il giorno della pubblicazione del presente decreto e deve essere presentata ed inviata a mezzo posta raccomandata entro il 1° aprile 1943-XXI.

Art. 3.

La denuncia deve essere redatta in carta libera con tracciato conforme ai due moduli allegati e cioè:

a) il modulo n. 1 per lo zinco in pani;

b) il modulo n. 2 per lo zinco in lastre.

Il denunciante deve indicare con esattezza tutti i dati richiesti dai moduli suddetti.

Art. 4.

Presentata la denuncia le ditte industriali possono continuare ad impiegare lo zinco in pani e in lastre nelle loro lavorazioni.

Art. 5.

Chiunque omette o ritarda la denuncia ovvero la presenta inesatta od incompleta è punito a termine della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1943-XXI

Il Ministro: FAVAGROSSA

DENUNCIA ZINCO IN PANI

MODELLO N. 1
(Zinco in pani) (1)

Ditta . . . . *Sede* . . . .

Cognome, nome e paternità del dirigente responsabile denunciante . . . .

Numero d'ordine	PROVENIENZA DELLO ZINCO IN PANI DI PROPRIETÀ OD IN POSSESSO DELLA DITTA (1)	QUANTITATIVI DI ZINCO IN PANI IN KG. (1) — Impegnati per l'esecuzione di commesse e di lavori per conto di Ministeri, Enti Statali e civili									TOTALE GENERALE in Kg.	Note
		Ministero Guerra	Ministero Marina	Ministero Aeronautica	Ministero delle Comunicazioni	Ministero Agricoltura e Foreste	Altri Enti Statali	Civili	TOTALE	Liberi da impegni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Di assegnazione Fabbriguerra per commesse in atto, assunte *precedentemente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
2	Di assegnazione Fabbriguerra per commesse in atto, assunte *posteriormente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
3	Di proprietà della ditta per acquisti dal libero commercio											
	TOTALI . . .											

(2) Nei quantitativi da indicarsi nelle colonne dal n. 3 al n. 12, debbono essere comprese oltre alle esistenze effettive presso la ditta od in lavorazione presso terzi anche le partite per le quali la ditta è già in possesso di regolare buono di assegnazione e il materiale sia o viaggiante o ancora presso l'Ente incaricato della distribuzione.

Data . . . .

Il dirigente responsabile denunciante
(firma leggibile *per esteso*)

DENUNCIA ZINCO IN LASTRE

MODELLO N. 2
(Zinco in lastre) (1)

Ditta . . . . *Sede* . . . .
Cognome, nome e paternità del dirigente responsabile denunciante . . . .

Numero d'ordine	PROVENIENZA DELLO ZINCO IN LASTRE DI PROPRIETÀ OD IN POSSESSO DELLA DITTA (1)	QUANTITATIVI DI ZINCO IN LASTRE IN KG. (1) — Impegnati per l'esecuzione di commesse e di lavori per conto di Ministeri, Enti Statali e civili								Liberi da impegni	TOTALE GENERALE in Kg.	Note
		Ministero Guerra	Ministero Marina	Ministero Aeronautica	Ministero delle Comunicazioni	Ministero Agricoltura e Foreste	Altri Enti Statali	Civili	TOTALE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Di assegnazione Fabbriguerra pe commesse in atto, assunte *precedentemente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
2	Di assegnazione Fabbriguerra per commesse in atto, assunte *posteriormente* al 1° gennaio 1942-XX (2)											
3	Di proprietà della ditta per acquisti dal libero commercio											
	TOTALI . . .											

(2) Nei quantitativi da indicarsi nelle colonne dal n. 3 al n. 12, debbono essere comprese oltre alle esistenze effettive presso la ditta od in lavorazione presso terzi anche le partite per le quali la ditta è già in possesso di regolare buono di assegnazione e il materiale sia o viaggiante o ancora presso l'Ente incaricato della distribuzione.

Data . . . .

Il dirigente responsabile denunciante
(firma leggibile *per esteso*)

(922)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1943-XXI.
Temporanea importazione di fibre artificiali per confezionare calze da donna da esportare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee;
Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 28 dicembre 1942-XXI, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di filati di fibre artificiali per confezionare calze da donna da esportare.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per gli scambi e per le valute
BONOMI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1943-XXI.
Temporanea importazione di materiali vari per la fabbricazione di aeroplani, motori di aviazione e loro parti da esportare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee;

Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 28 dicembre 1942-XXI, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione dei seguenti materiali per la fabbricazione di aeroplani, di motori di aviazione e loro parti da esportare:

legnami di ogni specie compreso il legno compensato; gomma greggia, lattice di gomma; gomma sintetica e loro lavori; pneumatici; telerie di cotone, di fibre artificiali e di altre materie tessili; tessuti di ogni specie; amianto e tessuti di amianto anche con inserzione di metallo; cuoio e pelli; bachelite e tele bachelizzate; trecce di cotone; plexigas ed altre resine sintetiche; fibre vulcanizzate anche in barre e fogli; feltri e feltri vulcanizzati; vetrovis; crine animale; cuscini in tela e crine vegetale; mica; silicio; magnesio; valvole; nero fumo; cotone in bioccoli; cuscinetti a sfere; ossido di zinco; tortiglia di raion speciale per pneumatici; stearina; Koresin; emoglobina; paraffina; plastikator 32; naftolen P. D.; vulcanit A. Z.; resorcina; palatinol; bunaplast; bicarbonato sodio; minerali ruber; dermoide; cellofane; cucirini canapa; corda di canapa; olio incongelabile per tubazioni e per comandi idraulici.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per gli scambi e per le valute
BONOMI

(961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 11 novembre 1942-XXI — concernente decadenza, conferma e riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 7 dicembre 1942-XXI, n. 289, le generalità dei fascisti *Otto Nunzi* e *Nino Sauro* sono rettificate rispettivamente in *Olo Nunzi* e *Italo Sauro*.

(927)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 marzo 1943-XXI - N. 51

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56325
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	89,875
Id. 3,50 % (1902)	85,625
Id. 3 % lordo	73,20
Id. 5 % (1935)	90,70
Redimib. 3,50 % (1934)	80,85
Id. 5 % (1936)	95 —
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,40
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,50
Id. 5 % (1944)	99,85
Id. 5 % (1949)	94,875
Id. 5 % (15-2-50)	94,625
Id. 5 % (15-9-50)	94,525
Id. 5 % (15-4-51)	94,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 %

(2^a *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 %, n. 602313, di annue L. 1050, intestato a Carlarino Angela fu Antonio, nubile, dom. a Sestri Ponente (Genova).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(52)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione delle opere idrauliche per la sistemazione delle sponde del fiume Piave fra i ponti di San Felice e Busche.

Con decreto Reale 7 dicembre 1942-XXI registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1943-XXI al registro 1 LL. PP. foglio 40, sono state classificate nella III categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione delle sponde del fiume Piave fra i ponti di San Felice e Busche interessanti i beni ricadenti nel perimetro indicato nella corografia 25 marzo 1942-XX allegata al decreto stesso.

(910)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Novara e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 7 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1943, registro 1 Lavori Pubblici, foglio 140, viene sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Novara, ed il dott. ing. Giuseppe De Ferrari ne viene nominato commissario straordinario per la durata di mesi sei dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del Regio decreto stesso.

(896)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla produzione della ricotta pecorina

Nel processo di produzione della ricotta pecorina è vietato aggiungere al siero latte ed altre sostanze tendenti ad aumentarne la resa.

La ricotta predetta, quindi, deve essere ottenuta dal siero naturale residuato dalla trasformazione del latte pecorino in formaggio.

(919)

Fusione dei Consorzi di bonifica Dese Superiore Dese Inferiore e Destra Sile Inferiore

Con R. decreto 24 dicembre 1942-XXI, n. 6405, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1943-XXI, al registro n. 3, foglio n. 193, è stata disposta la fusione dei Consorzi di bonifica Dese Superiore, Dese Inferiore e Destra Sile Inferiore, aventi sede in Venezia - Mestre.

(909)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Bisignano (Cosenza) e Trevi nel Lazio (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle Casse comunali di credito agrario di Bisignano (Cosenza) e di Trevi nel Lazio (Frosinone) rispettivamente in data 31 gennaio 1943-XXI e 29 novembre 1942-XXI, in ordine all'approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario medesime;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario di Bisignano (Cosenza) e di Trevi nel Lazio (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

V. Azzolini

(880)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bonito (Avellino), Isola del Gran Sasso (Teramo), Torremaggiore (Foggia) e Olmedo (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Emilio De Santis fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonito (Avellino).

2. Il comm. prof. Giovanni De Plato fu Eugenio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo).

3. Il signor Guglielmo Ariano fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torremaggiore (Foggia).

4. Il signor Salvatore Simula fu Giov. Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

V. Azzolini

(897)

Nomina di due sindaci effettivi della Sezione autonoma per il credito cinematografico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 22 dello statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con R. decreto 8 febbraio 1940-XVIII, n. 445;

Dispone:

Il gr. uff. dott. Francesco Pani ed il cav. uff. prof. dott. Francesco Parrillo sono nominati sindaci effettivi della Sezione autonoma per il credito cinematografico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 1942.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(881)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius, in liquidazione, con sede in Sant'Andrea Frius (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 giugno 1940-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius, con sede nel comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori Giuseppe Lonis fu Efisio, Battista Utzeri di Camillo e Antonio Usai di Vincenzo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius, in liquidazione, avente sede nel comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933 e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(898)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga dei concorsi a cattedre nei Regi istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico e relativi esami di abilitazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1943-XXI, con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre nei Regi istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico e relativi esami di abilitazione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione ai concorsi a cattedre nei Regi istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico e relativi esami di abilitazione, indetti con decreto Ministeriale 28 dicembre 1943-XXI, è prorogato fino a tutto il 15 aprile 1943-XXI.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(912)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.